

## **5. NORME SPECIFICHE PER CIASCUNA MISURA**

### **Misura 122**

#### **Migliore valorizzazione economica delle foreste**

##### **Interventi ammissibili**

La misura si articola in tre azioni, dettagliate nel seguito e corredate dalle indicazioni necessarie per un inquadramento applicativo.

Al fine di cogliere il miglior collegamento tra le attività previste e le ricadute a livello socio-economico e ambientale si specifica che solo l'azione 1) è attivabile singolarmente. Le istanze relative alle azioni 2) e 3) sono pertanto ammissibili solo se attivate congiuntamente con almeno un'altra azione di misura. Tale condizione viene verificata anche a consuntivo; fatta salva l'azione 1), quindi, la mancata attuazione di almeno 2 delle azioni previste determina la non ammissibilità delle spese sostenute, salvi i casi di forza maggiore.

- 1) *Realizzazione di interventi straordinari di miglioramento e/o recupero produttivo dei boschi, anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi.* Tali interventi, la cui descrizione puntuale è contenuta alla sezione "interventi selvicolturali" del prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale, sono:
  - a) diradamento massale o selettivo;
  - b) taglio di preparazione all'avviamento a fustaia o taglio di conversione a fustaia;
  - c) bonifica in boschi danneggiati da gravi attacchi di insetti o altri patogeni o da avversità atmosferiche;
  - d) ripristino di boschi percorsi dal fuoco;
  - e) interventi colturali straordinari.
  
- 2) *Realizzazione, adeguamento o ripristino di viabilità interna e infrastrutture forestali.* Come specificato nella misura, la demarcazione con la misura 1.2.5 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" è stabilita tra viabilità principale e secondaria secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007); si rimarca quindi che gli aiuti di cui alla presente misura sono riferiti alla sola viabilità permanente tecnicamente definita "secondaria". La classificazione e la descrizione delle caratteristiche della viabilità in questione è comunque riportata alla sezione "Viabilità forestale" nel prezzario regionale di riferimento. Gli interventi ammissibili pertanto sono:
  - a) apertura di piste principali per trattori;
  - b) ripristino (o manutenzione straordinaria) dei tracciati riferibili alla viabilità predetta;
  - c) adeguamento dei predetti tracciati (per tale intervento, non prioritariamente codificabile ma da valutare caso per caso, non sono disponibili specifiche voci di prezzario onnicomprensive);
  - d) realizzazione o ripristino di idonei piazzali lungo la viabilità in questione per il deposito dei prodotti forestali alla fine dell'esbosco (imposti).

Al fine di agevolare ed omogeneizzare le valutazioni istruttorie si rimanda alla attenta consultazione di quanto espresso sulla viabilità forestale nell'ambito del PFR. In tale documento (in allegato 2) sono riportate anche le indicazioni tecniche puntuali e disposizioni in merito alle opere e alla documentazione progettuale necessaria.

- 3) *Acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco nonché creazione di aree di raccolta, stoccaggio e vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione.*

Oltre alle predette 3 azioni sono inoltre ammissibili, alle condizioni riportate nella specifica sezione dedicata, anche investimenti immateriali connessi:

- 1) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale;
- 2) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Tali investimenti sono funzionali a fondare su migliori presupposti (economici e ambientali) la gestione forestale. In particolare la certificazione rappresenta un elemento utile a garantire ed attestare la sostenibilità degli interventi selvicolturali nonché per qualificare i prodotti ottenibili.

Tutti gli interventi previsti dalla misura devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.r. n. 1/1999) nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti.

## **Beneficiari**

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura:

- 1) Soggetti privati o comuni, anche associati, proprietari delle aree forestali. Nel caso il beneficiario sia una azienda agricola sono considerabili ai fini della misura anche le superfici aziendali di cui al relativo fascicolo condotte con altro titolo di possesso diverso dalla proprietà, purché tale titolo sia debitamente registrato. Nel caso dell'azione 3) i beneficiari devono possedere almeno 50 ettari.
- 2) Imprese di utilizzazione forestale legate da contratti di gestione; sotto tale dicitura rientrano le fattispecie nelle quali è presente un collegamento tra l'operatività dell'impresa boschiva ed un determinato territorio forestale. Tale collegamento è verificabile in presenza di:
  - forme consortili tra proprietari e imprese;
  - strategie di sviluppo locale (S.S.L.) o di progetti integrati (P.I.) debitamente approvati e pertinenti;
  - specifici progetti per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo, approvati.
- 3) Imprese private o soggetti pubblici che gestiscono proprietà private o comunali. In tal caso le proprietà gestite devono essere oggetto di pianificazione forestale ed il conferimento della gestione deve essere comprovato da idonee forme convenzionali vincolanti tra le parti, di durata adeguata alla gestione stessa ed una validità comunque mantenuta per almeno 5 anni dalla concessione del contributo. La gestione deve riferirsi all'intero ambito pianificato.

Le imprese citate ai punti b) e c) devono essere iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA e dotate di numero di partita IVA.

## **Aree di operatività**

La misura si applica alle superfici definite "bosco" ai sensi della vigente normativa regionale (art. 2 della l.r. n. 4/1999).

È applicabile per boschi di proprietà di privati o di Comuni, anche associati, ricadenti nel territorio del PI. Non è applicabile nelle foreste di proprietà regionale o di enti pubblici diversi dai Comuni.

Per proprietà forestali, singole o associate, superiori a 100 ettari gli interventi devono essere previsti in specifici Piani forestali di terzo livello, secondo le disposizioni regionali vigenti.

## **Investimenti ammissibili**

Sono considerati ammissibili gli investimenti destinati ad accrescere il valore economico delle foreste e che siano conformi alle norme applicabili all'investimento interessato.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti, connessi alle diverse azioni di intervento:

- 1) lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso;**
- 2) opere per la realizzazione e il ripristino di viabilità e infrastrutture forestali;**
- 3) acquisto e/o sostituzione (alle condizioni previste per gli investimenti di sostituzione) di macchine e attrezzature per gli interventi selvicolturali come trattori forestali, gru a cavo, verricelli, risine, caricatori forestali, processori e "feller", rimorchi forestali, cippatrici mobili, ecc.;**
- 4) acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti leggeri, come motoseghe, decespugliatori, attrezzature antinfortunistiche, dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi omologati secondo la vigente normativa, ecc.;**
- 5) investimenti in beni mobili e immobili per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per la raccolta, lo stoccaggio e la vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione, ivi comprese le macchine e le attrezzature per la movimentazione sull'area del legname nonché idonee strutture di riparo per il legname medesimo e per le macchine e attrezzature di cui sopra;**
- 6) acquisto di attrezzature per la raccolta dei prodotti forestali non legnosi;**

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

- 1) spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;
- 2) spese per consulenze tecniche connesse:**

- alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale che, per le aree Natura 2000, devono essere comprensivi dei requisiti richiesti dai piani di gestione di cui alla direttiva 43/92/CEE;
- all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile, compresi gli oneri per la pianificazione e altra documentazione tecnica necessaria, e della relativa catena di custodia secondo gli standard del *Forest Stewardship Council* (FSC) e/o del *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC).

Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali per gli interventi strutturali ed infrastrutturali, ridotto al 3% per il mero acquisto di macchine e attrezzature.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali. Tali investimenti, ossia la pianificazione e l'ottenimento della certificazione, possono essere effettuati anche prima degli investimenti materiali previsti, sulla base dei quali è parametrato l'importo ammissibile. In tal caso l'istanza dovrà indicare il termine di effettuazione complessiva degli investimenti e la connessione tra investimenti materiali e immateriali sarà verificata anche a consuntivo, prima del pagamento dell'aiuto; qualora si verifichi una diminuzione di opere realizzate in termini di valore la spesa ammissibile per gli investimenti immateriali sarà rideterminata in base a quanto effettivamente realizzato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

***Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.***

## **Esclusioni e limitazioni**

Sono esclusi dal finanziamento:

- acquisto di terreni e/o aree fabbricabili e/o aree di appoggio e movimentazione;
- acquisto di materiale usato;
- investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR;
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- investimenti strutturali e infrastrutturali relativi ad un'area (o tratto viario) che sia già stata oggetto di analoghe tipologie di intervento nei precedenti 5 anni;
- domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro;
- le spese di certificazione vera e propria da versare al soggetto certificatore.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati. Per singola azione di intervento valgono inoltre le seguenti indicazioni.

**Azione 1).** La superficie minima di intervento è pari a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Il valore all'imposto del legname di risulta dalle operazioni selvicolturali, da indicare obbligatoriamente, deve essere detratto dal costo dell'investimento prima del computo dell'aiuto. Qualora invece non sia previsto l'esbosco dei prodotti ottenuti, il valore corrispondente non deve ovviamente essere detratto; in tal caso, tuttavia, non possono evidentemente essere inseriti nell'investimento i costi di esbosco.

**Azione 2).** Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria. Gli investimenti debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla l.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta l.r.). Per quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

In definitiva la valutazione istruttoria dovrà essere volta in particolare a verificare:

- la reale necessità di viabilità forestale nel comprensorio interessato e la sua validità in termini di costi/benefici;
- l'eventuale possibilità di utilizzare tracciati preesistenti o di prevedere un tracciato diverso più breve;
- che il percorso del tracciato sia scelto in base a motivazioni tecniche connesse alle caratteristiche territoriali e non sia invece motivato da limitazioni di proprietà del richiedente, determinando un eccessivo rapporto tra lunghezza lineare e superficie servita.

**Azione 3).** *Le macchine operatrici potenzialmente polivalenti (ad es. escavatori, anche ad appoggi articolati tipo "ragno") sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:*

- *devono essere allestite con attrezzature specifiche per il lavoro forestale;*
- *devono essere destinate ad un utilizzo esclusivo nei lavori forestali;*
- *devono avere peso non superiore a 100 q.li.*

**Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto su strada. E' consentita l'omologazione stradale di mezzi specializzati qualora siano da utilizzare anche su strade pubbliche.**

Sono ammissibili le spese di acquisto e installazione di attrezzature specializzate (es. caricatori forestali) su mezzi polivalenti per il trasporto su strada.

### **Intensità dell'aiuto**

Le percentuali di sostegno pubblico sono:

- 60% del costo dell'investimento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;

- 50% del costo dell'investimento nelle altre zone.

Tale aiuto va calcolato sulla spesa massima ammissibile, ossia il costo complessivo dell'investimento al netto di eventuali entrate, comprensiva anche delle spese generali e tecniche.

Fatte salve le percentuali di aiuto di cui sopra non verranno riconosciuti costi di investimento materiale superiori ai seguenti massimali:

**Azione 1)** – Miglioramento forestale: 5.000 €/ha;

**Azione 2)** – Viabilità forestale: 35.000 €/km per apertura di viabilità e 20.000 €/Km per adeguamento o ripristino di viabilità esistente. I costi per la realizzazione o il ripristino degli impianti sono ricompresi nel massimale medesimo.

### **Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare all'ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

### **Domande di aiuto**

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- descrizione dell'investimento tramite adeguato progetto di intervento firmato da un soggetto competente ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste. Nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico è possibile riferirsi ad un progetto definitivo.
- nel caso il richiedente sia una persona giuridica o un ente pubblico all'istanza deve essere allegata copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza ed a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di contributo;
- documentazione attestante la disponibilità dei terreni, tenuto conto di quanto indicato alla voce "beneficiari".
- individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica che evidenzia i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";
- 2) computo metrico preventivo. Tale computo è fatto sulla base del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR

140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate.

- 3) cartografia (planimetria catastale con indicazione dei lavori da attuare e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione perimetrale dei lavori da attuare);
- 4) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:
  - a) il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi miglioramento forestale;
  - b) il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.
 In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Nel caso di istanze riferite all'acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti il richiedente dovrà allegare alla domanda la sotto elencata documentazione:

- preventivi di spesa; di norma devono essere presentati tre preventivi di spesa, al fine di consentire una valutazione istruttoria comparativa. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati di cui esista sul mercato un solo possibile fornitore, deve essere predisposta una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'investimento;
- relazione tecnica che analizza la situazione precedente l'investimento e individua la situazione successiva in funzione della realizzazione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni, anche con riguardo agli sbocchi commerciali dei prodotti ottenuti. In particolare dovrà essere evidenziato il collegamento tra il materiale acquistato, il territorio forestale interessato e le eventuali sinergie con le altre attività previste nelle strategie di sviluppo locale o progetti integrati, se pertinenti, o in specifici progetti per la valorizzazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo;

Per la redazione della pianificazione forestale deve essere presentata una relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione del patrimonio forestale interessato nonché un apposito preventivo di spesa, secondo lo schema vigente e disponibile.

Per l'ottenimento della certificazione forestale deve essere presentato un preventivo di spesa nel quale sono esposti tutti i costi connessi alle consulenze tecniche necessarie.

### **Criteri di selezione delle domande di aiuto**

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

<b>CRITERI (definiti in sede di CdS il 27 02 2008)</b>	<b>Punti</b>
Investimenti realizzati da consorzi forestali o da altri soggetti che perseguono una gestione associata delle superfici forestali	1
Investimenti realizzati su superfici oggetto di adeguata pianificazione forestale o per le quali la pianificazione è parte dell'investimento	1

Investimenti realizzati da enti pubblici ovvero da proprietari privati o titolari di imprese di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione dell'istanza; nel caso il richiedente sia un consorzio o altro soggetto di gestione collettiva il requisito deve essere posseduto dalla maggioranza degli associati, al netto delle persone giuridiche eventualmente presenti	1
Investimenti che contribuiscono al miglioramento ambientale dell'area di interesse, in termini di prevenzione degli incendi o del dissesto idrogeologico	1
TOTALE	4

In questo modo, una domanda può raggiungere quattro livelli di punteggio.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima (4 punti), la seconda alle domande con priorità medio-alta (3 punti), la terza alle domande con priorità medio-bassa (2 punti) e la quarta alle rimanenti domande (1 punto). Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

## Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia");
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;



- 7) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

#### **Norma residuale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.